

CONI

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Indice

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E PROCEDURE	4
TITOLO I NORME GENERALI	4
ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO	4
ART. 2 PRINCIPI DI GIUSTIZIA FEDERALE.....	4
ART. 3 DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI	4
ART. 4 RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ AFFILIATE.....	4
ART.5 RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ AFFILIATE IN PARTICOLARE	5
ART.6 ILLECITO SPORTIVO	5
ART. 7 COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI	5
ART. 8 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI.....	6
ART. 9 MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	6
ART. 10 CASELLARIO FEDERALE	6
TITOLO II SANZIONI DISCIPLINARI	6
ART. 11 SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ	6
ART. 12 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI.....	6
ART. 13 AMMONIZIONE	7
ART. 14 DEPLORAZIONE	7
ART. 15 AMMENDA	7
ART. 16 INADEMPIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE.....	7
ART. 17 SQUALIFICA DELLA SEDE DI GIOCO	7
ART. 18 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DELLA SEDE DI GIOCO	7
ART. 19 PENALIZZAZIONE DEI PUNTI NELLE COMPETIZIONI A SQUADRE	7
ART. 20 PERDITA DELLA GARA E ALTRE PENALIZZAZIONI.....	8
ART. 21 RETROCESSIONE ALLA SERIE INFERIORE	8
ART. 22 ESCLUSIONI DALL' ATTIVITÀ NAZIONALE.....	8
ART. 23 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE.....	8
ART.24 SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, UFFICIALI DI GARA E TESSERATI.....	8
ART.25 ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE ED IMPIEGO DI METODI VIETATI	9
ART. 26 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI	9
ART. 27 SOSPENSIONE.....	9
TITOLO III COMPETENZA DISCIPLINARE.....	9
ART. 28 COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDICANTI	9
ART. 29 ORGANI DI GIUSTIZIA	10
ART. 30 IL PROCURATORE FEDERALE	10
ART. 31 IL GIUDICE SPORTIVO UNICO	11
ART.32 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA.....	11
ART. 33 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO.....	11
ART.34 ASTENSIONE E RICUSAZIONE.....	12
ART. 35 COLLEGIO ARBITRALE (C.A.)	13
PARTE SECONDA CONTENZIOSO.....	14
TITOLO I NORME PROCEDURALI	14
ART. 36 ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO	14
ART.37 ENTITÀ DELLA SANZIONE	15
ART. 38 RECIDIVA	15
ART. 39 TENTATIVO DI INFRAZIONE.....	16

ART.40 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	16
ART.41 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	16
ART.42 CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	16
ART.43 CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	17
ART. 44 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.....	17
ART. 45 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI.....	17
ART. 46 SPESE DI PROCEDURA.....	17
ART. 47 PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA.....	17
Art. 48 LA SOSPENSIONE CAUTELARE.....	18
ART. 49 PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO.....	19
ART. 50 DECISIONI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO.....	20
ART. 51 REVISIONE.....	21
TITOLO II, RICORSI.....	21
ART. 52 PRESENTAZIONE DEI RICORSI.....	21
ART. 53 TASSE.....	22
ART. 54 MODALITÀ D'INOLTRO DEI RICORSI.....	22
ART. -55 INOSSERVANZE PROCEDURALI.....	22
ART.56 RICORSO AVVERSO RISULTATO DI GARA.....	22
ART.57 MODALITA' PROCEDURALI DI RICORSI AVVERSO RISULTATO DI GARA.....	22
ART. 58 INADEMPIENZE.....	23
ART. 59 PRESCRIZIONE.....	23
ART.60 AMNISTIA.....	23
ART.61 INDULTO.....	24
ART. 62 GRAZIA.....	24
ART. 63 RIABILITAZIONE.....	24
ART. 64 ENTRATA IN VIGORE.....	25

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E PROCEDURE

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO

Gli organi di giustizia e disciplina sono regolamentati dagli articoli 43,43 bis, 44, 45, 46, 46 bis, 47, 47 bis, 48, 49 dello Statuto.

ART. 2 PRINCIPI DI GIUSTIZIA FEDERALE

1. Il rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al principio di "fair play" (gioco leale) e la opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze vietate, a qualsiasi forma di violenza ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

2. Sono garantiti il diritto di difesa, la possibilità di riconsiliazione del giudice e il diritto di revisione del giudizio.

ART. 3 DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

1. Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

2. I dirigenti, soci e tesserati, sono tenuti a presentarsi agli organi della giustizia sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi, salvo giustificato motivo. Essi sono altresì tenuti ad assicurare la piena collaborazione agli organi di giustizia sportiva fornendo tutte le informazioni richieste e presentandosi se convocati.

3. L'indagato può non presentarsi alle convocazioni e scegliere liberamente la propria linea difensiva.

ART. 4 RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ AFFILIATE

1. Le società affiliate, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.

2. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dalle società affiliate medesime.

3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

4. Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione,

ART.5 RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' AFFILIATE IN PARTICOLARE

1. Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping.

2. Le società affiliate:

- a) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
- b) rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
- c) si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee;
- d) potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dai dibattiti risulti che non hanno partecipato all'illecito o incolpevolmente ne ignoravano l'esistenza o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito.

ART.6 ILLECITO SPORTIVO

1 Rispondono di illecito sportivo le persone o le società affiliate, qualora compiano o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto ivi compresa l'assunzione o somministrazione di metodi o sostanze proibite dalle norme sportive antidoping.

2. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, od abbia avuto, rapporti con società affiliate o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere illeciti sportivi o, comunque, ne abbia notizia ha il dovere di informarne immediatamente con ogni mezzo idoneo o, comunque, mediante lettera raccomandata, il procuratore federale, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza.

ART. 7 COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI

1. Le decisioni devono essere comunicate a cura della segreteria degli organi di giustizia al diretto interessato, alla società affiliata presso il quale è eventualmente tesserato, al procuratore federale ed agli organi federali periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la società nel termine massimo di quindici giorni della data in cui la deliberazione é pervenuta alla segreteria degli organi di giustizia.

2. La comunicazione all'interessato deve avvenire a mezzo lettera raccomandata a.r., ma il provvedimento, se vi é espressa autorizzazione del giudice o del procuratore federale, può essere anticipato immediatamente tramite comunicazione telegrafica o tramite telefax. In ogni caso le comunicazioni all'incolpato o al sanzionato debbono avvenire tramite lettera raccomandata a.r.

3. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate presso la sede sociale delle società interessate, anche per ciò che riguarda loro tesserati e dirigenti.

4. I Presidenti delle Società sono responsabili dell'osservanza delle decisioni riguardanti le Società stesse.

ART. 8 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte é deferito agli organi di giustizia per gli ulteriori provvedimenti del caso.

ART. 9 MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1.I provvedimenti disciplinari devono essere motivati.

2.II giudice sportivo unico, all'atto dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, è tenuto a citare il brano del rapporto arbitrale che ha determinato la decisione disciplinare.

ART. 10 CASELLARIO FEDERALE

1. Alla segreteria degli organi di giustizia spetta la tenuta dello schedario dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva.

TITOLO II SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni disciplinari applicabili alle Società

ART. 11 SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

1. La società affiliata, qualora si renda responsabile della violazione di qualsiasi norma federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, è punibile, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) ammenda;
- d) squalifica della sede di gioco;
- e) perdita della gara;
- f) penalizzazione di uno o più punti nelle competizioni a squadre;
- g) retrocessione alla serie inferiore;
- h) esclusione dalla partecipazione all'attività nazionale;
- i) esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale;
- l) radiazione.

2. Non sono considerate violazioni disciplinari le violazioni di norme di carattere tecnico organizzativo in relazione alle quali sono direttamente previste dal regolamento del campionato italiano a squadre le conseguenze di un determinato comportamento.

ART. 12 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

Le sanzioni indicate all'articolo precedente sono comminate dagli organi di giustizia secondo le competenze riportate negli articoli successivi.

ART. 13 AMMONIZIONE

L'ammonizione consiste in un richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate ed i tesserati sono tenuti.

ART. 14 DEPLORAZIONE

La deplorazione consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni.

ART. 15 AMMENDA

1. L'ammenda è una sanzione pecuniaria che consiste nel pagamento alla Federazione Scacchistica Italiana di una somma non inferiore ad €55,00 e non superiore ad €260,00, oltre al 10% del valore accertato dell'illecito.

2. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni disciplinari allorché concorrano circostanze aggravanti.

ART. 16 INADEMPIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare comporta la sospensione da ogni attività federale fino al momento del pagamento e comunque per un termine minimo di gg. 3 dal momento del pagamento. Il termine massimo resta quello previsto dall'art. 27.

ART. 17 SQUALIFICA DELLA SEDE DI GIOCO

1. La squalifica della sede di gioco è irrogata:

per un periodo non inferiore a giorni 15 e non superiore ad un anno e comporta l'obbligo per la società di giocare in una sede neutra indicata dalla commissione campionato a squadre.

2. La comunicazione di squalifica é inviata anche al consiglio federale, che ne cura il tempestivo inoltro alla commissione campionato italiano a squadre. Ogni inerente e conseguente spesa é a carico della società sanzionata.

3. Nel caso previsto dal comma 1 la società avversaria ha diritto solo al rimborso da parte della società sanzionata delle spese documentate per il maggior percorso chilometrico con mezzi pubblici.

ART. 18 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DELLA SEDE DI GIOCO

La sanzione di cui all'articolo precedente è immediatamente esecutiva, come previsto dall'art. 43 punto 11 dello statuto. Il giudice dell'impugnazione, per gravissimi motivi, può sospendere, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.

ART. 19 PENALIZZAZIONE DEI PUNTI NELLE COMPETIZIONI A SQUADRE

1. La penalizzazione nelle competizioni a squadre consiste nella perdita da 2 a 6 punti in classifica attribuiti ad una società in base ai risultati conseguiti.

2. La sanzione può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni disciplinari.

ART. 20 PERDITA DELLA GARA E ALTRE PENALIZZAZIONI

1. La società responsabile di fatti che abbiano influito in modo negativo e decisivo sullo svolgimento di una gara, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equilibrio, della libertà o della lealtà sportiva, può essere sanzionata sulla sola base del referto arbitrale oltre che con le sanzioni di cui agli articoli precedenti, anche con la perdita della gara suddetta.
2. Il giudice unico sportivo che irroga la sanzione della perdita della gara trasmette gli atti al procuratore federale per le eventuali ulteriori indagini.
3. Negli incontri a squadre, la squadra appartenente alla società responsabile ha partita persa su tutte le scacchiere.
4. Qualora ad entrambe le squadre siano imputabili i fatti di cui al primo comma, il provvedimento stesso può essere adottato nei confronti di entrambe.

ART. 21 RETROCESSIONE ALLA SERIE INFERIORE

La retrocessione alla serie inferiore può essere inflitta alla società che è già stata sanzionata con squalifiche della sede di gioco per almeno due volte nel corso del medesimo anno sportivo.

ART. 22 ESCLUSIONI DALL'ATTIVITÀ NAZIONALE

L'esclusione dall'attività nazionale consiste nel divieto di prendere parte al Campionato o alle manifestazioni per l'anno sportivo in corso.

ART. 23 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

1. Nei casi di violazione disciplinare che interferiscono nei rapporti con federazioni estere, società straniere ovvero costituiscono violazione ai regolamenti internazionali o a disposizioni federali, alla società giudicata colpevole può essere inibita in via temporanea l'attività internazionale, ufficiale o amichevole, in territorio nazionale o estero, per un periodo minimo di gg. 15 e massimo di anni 2.
2. La radiazione è irrogata per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo e per violazione della clausola compromissoria.

Sanzioni disciplinari applicabili ai Tesserati

ART. 24 SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, UFFICIALI DI GARA E TESSERATI

1. I tesserati della federazione, qualora si rendano responsabili della violazione di qualsiasi norma federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, sono punibili, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) deplorazione;
 - c) diffida;
 - d) squalifica per una o più turni o giornate di gara fino ad un massimo di dieci;
 - e) sospensione a tempo determinato per un periodo minimo di quindici giorni fino a un massimo di due anni;

f) inibizione da ogni attività federale a tempo determinato per un periodo minimo di quindici giorni fino a un massimo di due anni;

g) radiazione.

2. Tale normativa è estesa a tutte le manifestazioni scacchistiche indette dalla Federazione Scacchistica Italiana.

ART.25 ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE ED IMPIEGO DI METODI VIETATI

1. Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerati doping nonché l'impiego di metodi vietati nel rispetto di quanto previsto all'art. 43 lettera B dello statuto.

2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle norme sportive antidoping.

ART. 26 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di carattere disciplinare sono esecutive dal giorno della loro comunicazione. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione. La commissione giustizia e disciplina d'appello, su istanza di parte, ove sussistano gravissimi motivi può disporre la sospensione dell'esecuzione, se la società affiliata o il tesserato presenta ricorso entro il giorno successivo alla notifica pagando la prescritta tassa.

2. Le squalifiche a giornate di gara o turni di torneo dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale.

3. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, negli anni sportivi successivi, anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria.

ART. 27 SOSPENSIONE

1. La sospensione è a tempo determinato e ha la durata minima di gg. 1 e massima di anni due.

2. Il tesserato sospeso non può per tutta la sua durata partecipare in alcuna veste all'attività della Federazione Scacchistica Italiana.

3. Ai giocatori che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, è inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità per motivi di salute è valutata e giustificata dalla struttura medica federale o da chi da essa delegato. Altri motivi di indisponibilità sono valutati e giustificati dalla commissione tecnica di settore competente.

TITOLO III COMPETENZA DISCIPLINARE

ART. 28 COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDICANTI

La competenza disciplinare è demandata agli organi di giustizia della federazione.

ART. 29 ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia federali sono i seguenti:

- a) procuratore federale (ufficio procuratore federale);
- b) giudice sportivo unico (g.s.u.);
- c) commissione di giustizia e disciplina (c.g.d.);
- d) commissione di giustizia e disciplina d'appello (c.g.d.a.).

2. Tutte le funzioni ausiliarie agli organi di giustizia sono svolte dalla segreteria degli organi di giustizia.

ART. 30 IL PROCURATORE FEDERALE

1. Ai sensi dell'art. 44 dello statuto, il consiglio federale nomina per la durata di quattro anni un procuratore federale.

2. Il procuratore federale:

a) riceve i ricorsi provenienti da tesserati, dirigenti o altri organi della federazione relativi a fatti verificatisi in occasione di gare o manifestazioni ed inoltre quelli attinenti a violazioni di norme federali;

b) svolge le eventuali indagini preliminari che deve concludere entro il termine massimo di giorni 90, decorrente dall'apertura dell'indagine coincidente con la data di ricezione degli atti su indicati. Qualora egli non abbia esercitato l'azione disciplinare o disposto l'archiviazione nel termine sopraindicato, non potrà svolgere ulteriori indagini e gli atti di indagine eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine non potranno essere utilizzati nel relativo procedimento, né in altri eventualmente connessi.

c) istruisce i relativi procedimenti e, ove non provveda all'archiviazione, contesta formalmente all'interessato i fatti a questo addebitati e promuove l'azione disciplinare investendo la commissione di giustizia e disciplina. La contestazione deve essere comunicata personalmente all'interessato con lettera raccomandata a/r o telefax e deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati. Nella contestazione deve essere concesso all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni, decorrente dalla ricezione della contestazione, entro il quale egli deve fare pervenire all'organo giudicante le eventuali controdeduzioni scritte con elezione del domicilio presso il quale dovranno essere eseguite le comunicazioni relative al procedimento. In difetto di elezione di domicilio, le comunicazioni sono eseguite presso la sede della società di appartenenza dell'interessato. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da procura scritta depositata presso la segreteria degli organi di giustizia o trasmessa con lettera raccomandata a.r. al procuratore federale, il difensore dell'indagato ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare, individuare ed acquisire elementi di prova a favore del proprio assistito da sottoporre al procuratore federale, perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni.

d) acquisiti gli atti relativi e terminata la fase istruttoria, nel caso in cui non vi sia manifesta infondatezza dei fatti denunciati, deferisce l'indagato alla commissione giustizia e disciplina, in caso contrario provvede ad archiviare gli atti contenuti nel ricorso;

e) svolge inchieste e supplementi di istruttoria per atti trasmessigli dal giudice sportivo unico in ordine ad eventuali altre possibili trasgressioni emerse in sede di giudizio a carico di tesserati e società affiliate alla Federazione;

f) può ricorrere alla commissione giustizia e disciplina di appello avverso le decisioni della commissione giustizia e disciplina secondo le modalità previste nel presente regolamento;

La procura federale collabora con la procura del C.O.N.I. ed informa questo ultimo di ogni eventuale notizia di reato in materia;

4 Il procuratore federale può agire d'ufficio qualora venga a conoscenza di infrazioni.

5 Per le proprie indagini il procuratore federale può avvalersi di tutti gli organi, commissioni ed uffici della federazione.

6 Il procuratore federale può, altresì, disporre di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni per la cognizione dei fatti demandatigli.

ART. 31 IL GIUDICE SPORTIVO UNICO

1. Ai sensi dell'art. 45. dello statuto, il consiglio federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, il giudice sportivo unico ed un suo supplente.

2 Il G.S.U., quale organo giudicante di prima istanza:

a) decide in ordine agli atti trasmessi dagli arbitri per l'erogazione di sanzioni attinenti alla regolarità dello svolgimento delle manifestazioni e relative ad infrazioni dei regolamenti di gioco. Le decisioni del giudice sportivo unico, devono essere emesse, a pena di nullità, entro il termine di giorni 90 dalla ricezione decorrente dall'apertura dell'indagine coincidente con la data di ricezione degli atti su indicati;

b) espleta l'eventuale istruttoria, ritenuta necessaria a suo giudizio in ordine ai documenti relativi alle manifestazioni sportive.

3 La materia, relativa al punto 2, lett. a), attiene in generale alla regolarità di svolgimento delle manifestazioni con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate dai giudici-arbitri o giurie durante la gara o che siano espressamente devolute all'esclusiva competenza dell'organo tecnico specifico.

4. Con ordinanza il giudice sportivo unico può dichiarare la inammissibilità o la improcedibilità del ricorso.

ART.32 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

1. La commissione di giustizia e disciplina è competente per tutti i procedimenti di primo grado. Diviene organo di secondo grado per i ricorsi avversi alle decisioni del giudice sportivo unico.

2. Essa è costituita da un presidente, da due membri effettivi di cui uno con funzioni di vice presidente e da due supplenti ai sensi dell'art. 46 dello Statuto.

3. Il collegio giudicante, in ogni procedimento, è composto dal presidente e da due giudici.

4. In assenza del presidente, il collegio viene presieduto dal vicepresidente; in caso di vacanza, per qualsiasi motivo, tra i giudici effettivi, il presidente provvede alla integrazione della commissione effettuando la sostituzione con i membri supplenti.

5. Le decisioni della commissione di giustizia e disciplina, che sono prese con il quorum deliberativo della maggioranza dei presenti, devono essere emesse entro il termine di giorni 90 dalla ricezione del provvedimento di deferimento del procuratore federale.

6. Le decisioni della commissione sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore federale avanti la commissione di giustizia e disciplina di appello.

ART. 33 COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO

1. La C.G.D.A. provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti emessi dalla commissione di giustizia e disciplina. Le decisioni devono essere emesse entro il termine di giorni 90 dalla data di ricezione dell'atto

di impugnazione. Se la decisione della commissione non viene pronunciata entro il predetto termine, le eventuali sanzioni irrogate saranno inapplicabili, ivi comprese quelle di primo grado.

2. I provvedimenti della commissione di giustizia e disciplina d'appello in materia disciplinare sono definitivi.

3. La C.G.D.A. è composta da un presidente, da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di vicepresidente e due membri supplenti. Nei casi di assenza o impedimento si applicano le norme di cui all'articolo precedente..

ART.34 ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. Il giudice nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo ha l'obbligo di astenersi dal giudizio, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera d); ha altresì l'obbligo di astenersi se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Ogni. singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato nei seguenti casi:

a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;

b) se egli stesso o il coniuge è legato da vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado ad una delle parti del procedimento;

c) se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti del procedimento;

d) se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;

e) se ha dato consigli o pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio.

f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale)

3. L'istanza di ricusazione, che può essere proposta anche dal procuratore federale, deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente

4. L'istanza di ricusazione deve essere proposta entro 5 giorni da quando l'interessato o il procuratore vengono a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, la dichiarazione può essere presentata fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

5. Sull'astensione, la ricusazione e sostituzione decide la commissione di giustizia e disciplina di appello se essa concerne l'ufficio del giudice sportivo unico e la commissione di giustizia e disciplina; decide la commissione di giustizia e disciplina quando essa riguarda la commissione giustizia e disciplina d'appello.

6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.

7. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione deve indicare il nome del giudice che sostituisce quello ricusato.

8. L'istanza di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta. Il procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza).

9. Non è ammessa la ricusazione di giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

10. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o l'istanza di ricusazione siano accolte, il giudice non può compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o l'istanza di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

ART. 35 COLLEGIO ARBITRALE (C.A.)

Costituzione e composizione

1. Per le decisioni delle controversie attinenti all'attività sportiva insorte che hanno natura tale da non rientrare nelle competenze degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, la società affiliata o il tesserato possono richiedere la formazione di apposito collegio arbitrale dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alla controparte ed alla segreteria degli organi di giustizia.

2. La richiesta di cui al comma precedente deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al collegio arbitrale e deve contenere sia l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto - che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico - sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

3. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente - con accettazione contestuale dell'arbitro designato - ed alla segreteria degli organi di giustizia, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

4. La nomina del presidente è effettuata ai sensi dell'art. 49 dello statuto.

5. In caso di disaccordo sulla nomina del presidente, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di controparte, la segreteria degli organi di giustizia sottopone la questione al presidente della C.G.D. che nei dieci giorni successivi provvede alla nomina formale del presidente del collegio designandolo autonomamente.

6. Il presidente della C.G.D. provvede, inoltre, a nominare d'ufficio anche l'arbitro della parte che non abbia provveduto nei termini previsti alla nomina.

7. Le funzioni di segretario sono espletate da un arbitro su incarico del presidente del collegio.

8. La parte può ricusare l'arbitro che non ha nominato. Competente a decidere è il presidente della commissione di giustizia e disciplina d'appello.

Requisiti per la nomina a componente del collegio arbitrale e assistenza legale

9. I componenti del CA. nominati dalle parti debbono essere tesserati alla F.S.I.. Dovranno inoltre possedere i requisiti previsti per gli organi di giustizia federale; valgono, in particolare, i requisiti dello statuto.

10. La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega.

Procedura, pronuncia, lodo, sostituzione

11. Il collegio arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari, e dovrà pronunciare il lodo entro novanta giorni dalla data di nomina.

12. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al presidente del collegio, che provvede altresì, alle convocazioni del collegio stesso e delle parti senza obbligo di specifiche formalità.

13. Il collegio arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.

14. Il presidente del collegio arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo almeno cinque giorni prima della riunione.

15. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri riuniti collegialmente ed è quindi redatto per iscritto.

Esso deve contenere:

l'indicazione delle parti;

l'esposizione sommaria dei motivi;

Il dispositivo,

L'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;

La sottoscrizione di tutti gli Arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.

Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del collegio arbitrale, salvo quanto stabilito dal collegio in relazione alla soccombenza. Con il lodo il collegio decide anche sul carico delle spese di funzionamento.

16. La motivazione deve essere depositata nei dieci giorni successivi a cura del presidente e dell'estensore indicato nel dispositivo presso la segreteria degli organi di giustizia.

17. La sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del presidente, o di uno o ambedue i componenti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti; la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro venti giorni dalla indisponibilità dell'arbitro.

18. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non hanno nessuna efficacia sulla decisione stessa.

Esecuzione del lodo

19. L'esecuzione del lodo avviene mediante comunicazione alle parti effettuata dalla segreteria degli organi di giustizia a mezzo raccomandata a/r alle parti stesse.

2. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

20. In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento dell'ufficio del procuratore federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, trasferirà gli atti agli organi di giustizia competenti.

21. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

PARTE SECONDA CONTENZIOSO

TITOLO I NORME PROCEDURALI

ART. 36 ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Salva la competenza del giudice sportivo unico, i procedimenti disciplinari possono essere iniziati soltanto su istanza al procuratore federale o d'ufficio dallo stesso.

2. I ricorsi trasmessi dagli affiliati e/o dai tesserati devono essere redatti per iscritto e con le modalità di cui all'art. 54 e trasmessi agli organi competenti entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della violazione.

3. I documenti ufficiali degli arbitri debbono essere inviati agli organi competenti (giudice sportivo unico o commissione giustizia e disciplina) per quanto di competenza e comunque alla segreteria degli organi di giustizia entro otto giorni dalla fine della manifestazione, escluso quello della manifestazione stessa.

4. Gli atti che vengono redatti in forma assolutamente generica sono dichiarati inammissibili.

5. Al termine dell'istruttoria nell'ipotesi in cui i fatti stessi non si rilevino manifestamente infondati il procuratore federale trasmetterà gli atti agli organi giudicanti.

ART.37 ENTITÀ DELLA SANZIONE

1. Nel determinare in concreto la misura delle sanzioni, l'organo competente tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare della natura, della specie, dei modi, del tempo e del luogo dell'azione od omissione.

ART. 38 RECIDIVA

1. La società od il tesserato che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello statuto o nella normativa federale, ne commettono altra della medesima indole soggiacciono ad aggravamento della sanzione.

2. Spetta all'organo di giustizia sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

3. Chi dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

4. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

5. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

6. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1 e sub 2 può essere sino a due terzi, nel caso di cui al n. 3) può essere da un terzo ai due terzi.

7. In nessuna caso l'aumento della sanzione per l'effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle sanzioni precedenti alla commissione della nuova infrazione.

8. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

9. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

10. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ART. 39 TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. La società affiliata o il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART.40 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- c) aver agito per motivi abietti o futili;
- d) aver, nel corso del procedimento disciplinare, tentato di inquinare le prove;
- e) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
- f) aver cagionato una lesione fisica o un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- i) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro.

ART.41 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo).

ART.42 CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole il fatto doloso della persona offesa;

- c) l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

ART.43 CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI.

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 44 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 45 CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Se ritiene che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

ART. 46 SPESE DI PROCEDURA

1. Nelle decisioni degli organi giudicanti vengono addebitate alla parte soccombente le spese di procedura, per esperimenti giudiziali, sopralluoghi, perizie, rimborsi spese di viaggio, comunicazioni telefoniche o telegrafiche cd altro.
2. Tali spese vengono forfettizzate con decisione dell'organo giudicante.

ART. 47 PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

1. La commissione di giustizia e disciplina prima di deliberare, può assumere eventuali testimoni, acquisire informazioni e svolgere tutte le attività che ritiene opportune per l'accertamento della verità. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da procura scritta depositata o trasmessa con lettera raccomandata a.r. alla commissione, il difensore dell'indagato ha facoltà di svolgere investigazioni per

ricercare, individuare ed acquisire elementi di prova a favore del proprio assistito da sottoporre alla commissione perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni. La decisione è pronunciata dopo la più ampia istruttoria sul caso, ivi compresa la visione di eventuali riprese televisive o altri filmati, che offrano piena garanzia di attendibilità. Il presidente della commissione di giustizia e disciplina, ove non intenda procedere personalmente all'istruttoria, può delegare uno dei membri della commissione, che funge da relatore nelle riunioni in cui viene adottato il provvedimento relativo.

2. La documentazione ufficiale fa piena prova di quanto l'ufficiale di gara attesta essere avvenuto in sua presenza. Ciò non pregiudica la facoltà della commissione di richiedere agli ufficiali di gara precisazioni scritte o supplementi di rapporto e di disporre la convocazione degli ufficiali di gara. Resta vietata ogni discussione tra gli ufficiali stessi e le parti interessate. In ogni caso gli atti relativi alle infrazioni previste dall'art. 46 bis lettera b dello statuto vanno trasmessi alla commissione di giustizia e disciplina entro il termine di gg. 8 dalla fine della manifestazione, escluso quello della manifestazione stessa, se provenienti da arbitri, ed entro il termine di gg. 8 dalla ricezione, se pervenuti alla segreteria degli organi di giustizia.

3. Il presidente della commissione di giustizia e disciplina, ricevuto il deferimento, ne informa l'interessato e stabilisce contestualmente il termine perentorio, non inferiore ai dieci giorni per la presentazione di deduzioni a difesa e perché l'interessato chieda di essere eventualmente sentito, fissando altresì la data in cui l'organo di giustizia si riunisce per prendere in esame la vertenza, informando l'interessato della sua facoltà di nominarsi un difensore di fiducia. L'indagato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento fino al giorno precedente l'udienza fissata come sopra. Al dibattimento partecipa il procuratore federale, a cui viene comunicato il provvedimento di fissazione della seduta, per illustrare i motivi e le prove del deferimento e rassegnare le proprie richieste.

4. Il dispositivo della decisione viene pubblicato immediatamente dopo la discussione in pubblica udienza e depositato presso la segreteria degli organi di giustizia che provvede alle necessarie comunicazioni. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

5. Per quanto concerne i procedimenti davanti alla commissione giustizia e disciplina quale giudice di secondo grado avverso le decisioni del giudice sportivo, si rinvia alle norme previste nel successivo art. 49.

Art. 48 LA SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del procuratore federale.

2. La sospensione cautelare può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la non reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata dal giudice prima della conclusione del dibattimento.

4. I periodi di sospensione cautelare già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

5. Il provvedimento di sospensione cautelare è appellabile.

6. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato.

7. Qualora il giudice accolga la richiesta del procuratore federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) indicazione delle generalità della persona sospesa e degli elementi che servono ad identificarlo;
- b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal procuratore federale;
- c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la loro rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d) l'esposizione di motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data e la sottoscrizione del giudice.

ART. 49 PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO

1. I ricorsi devono essere proposti alla C.G.D.A. entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato, escluso quello della comunicazione del provvedimento, con trasmissione contestuale di copia del ricorso alla controparte ed alla segreteria degli organi di giustizia che curerà la trasmissione del fascicolo di primo grado alla C.G.D.A. L'inosservanza del termine sopraindicato costituisce motivo di inammissibilità del ricorso e ne preclude l'esame.

2. I ricorsi devono essere inoltrati, accompagnati dalla relativa tassa. Le impugnazioni devono contenere gli estremi della decisione impugnata, i motivi anche sommari dell'impugnazione, la eventuale richiesta di essere sentiti dalla C.G.D.A., la firma dell'appellante. Per le società è legittimato a proporre l'impugnazione, a pena di inammissibilità, il legale rappresentante pro-tempore.

3. La rappresentanza legale è desumibile dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui il ricorso è proposto.

4. Il ricorso non sospende la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato fatto salvo quanto previsto dall'art.26.

5. L'appellante deve proporre col ricorso tutti gli eventuali mezzi di prova ivi compresa l'allegazione di spezzoni filmati nel limite di cui all'art.47; è obbligo della C.G.D.A. assumerli senza ritardo.

6. E' facoltà della C.G.D.A. rinnovare le indagini già svolte in primo grado, oltre che assumere prove.

7. Qualora la C.G.D.A. ritenga di poter decidere senza procedere ad ulteriore istruttoria, deve motivare nella decisione il rigetto delle prove proposte dagli appellanti. Per l'istruttoria il presidente può delegare un membro della commissione, il quale redige apposito verbale.

8. Il ricorso in appello non può essere preso in considerazione, se è presentato quando la decisione del giudice di primo grado è passata in giudicato.

9. Non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio. L'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

10. L'interessato che lo abbia richiesto nell'appello può rendere le sue dichiarazioni con l'assistenza di un patrocinatore di sua fiducia. Se l'appellante o il suo patrocinatore non compaiono, benché regolarmente avvisati, si procede senza il loro intervento a meno che non risulti che l'assenza é dovuta ad assoluta

impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento. In questa ipotesi il Giudice rinverrà ad una nuova udienza e disporrà che sia rinnovato l'avviso all'imputato od al suo difensore. Allorquando l'appellante o il suo difensore non compaiono non si può procedere senza il loro intervento. Qualora sia ritenuto necessario, le parti e gli eventuali testimoni possono essere sentiti in contraddittorio fra loro.

ART. 50 DECISIONI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA D'APPELLO

1. La C.G.D.A. decide in pubblica udienza sulla eventuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, sulla legittimità o sul merito immediatamente dopo la chiusura dell'istruttoria.

2. La C.G.D.A. se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito con divieto di inasprimento di sanzioni a carico dell'appellante quando esso sia solo l'imputato (divieto di reformatio in pejus). Qualora appellante é solo il procuratore federale, il giudice d'appello può anche decidere contra reum. Se appellanti sono sia il procuratore che l'imputato, il giudice può operare nell'una e nell'altra direzione, nei limiti dei motivi d'appello.

3. La C.G.D.A., se rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del giudizio di prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo medesimo, per un nuovo esame del merito. Se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande loro proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito. Se rileva motivi di nullità della decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice di primo grado.

4. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado; non possono, inoltre, proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio; l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione

5. La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi, le punizioni cessano di aver corso dal giorno della decisione; se già scontate completamente viene data semplicemente notizia dall'avvenuta riforma, ed avrà effetto ai soli fini della recidiva.

6. Il dispositivo della decisione viene pubblicato immediatamente dopo la riunione in pubblica udienza e notificato agli interessati e per conoscenza alla segreteria degli organi di giustizia, che ne cura l'inoltro agli organi competenti. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

7. Nei casi di assoluta urgenza tale notifica può essere effettuata con mezzo telegrafico o telefonico. La motivazione della decisione deve essere depositata presso la C.G.D.A. entro quindici giorni dalla pubblicazione del dispositivo. Nel caso in cui la C.G.D.A. sia chiamata a decidere, in sede di impugnazione, in ordine ad un provvedimento di sospensione cautelare, la relativa decisione dovrà essere emessa entro il termine di gg. 10 dalla ricezione del ricorso.

8. Qualora, per vizio di forma o per mancanza di interesse ad impugnare, il ricorso risulti inammissibile o irricevibile, la C.G.D.A. ne dichiara la inammissibilità e irricevibilità con ordinanza che deve essere notificata agli interessati.

9. Le decisioni della C.G.D.A. non sono più impugnabili e sono definitive, salvo il ricorso alla camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport di cui all'art. 43 bis dello statuto federale.

ART. 51 REVISIONE

1. Le sentenze impugnabili per revisione, dinanzi alla C.G.D.A. sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi d'impugnazione previsti dal presente regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello). Si può proporre la revisione:

1. in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;

2. in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione.

3. in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile.

2. La revocazione è esperibile soltanto se essa può determinare il proscioglimento del già sanzionato per assoluzione o per non doversi procedere, anche se per estinzione del reato. La revisione non è ammissibile se soltanto diretta a conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena.

3. La revisione è esperibile senza limiti di tempo.

4. La domanda, che può essere proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale del condannato o dal Procuratore Federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente a eventuali atti e documenti presso la Commissione di giustizia e disciplina d'appello.

5. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la C.G.D.A. dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.

6. la C.G.D.A. può in, qualunque momento, disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

7. Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni di cui agli art. 48 e 49.

8. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la commissione di giustizia e disciplina d'appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.

9. Non può pronunciarsi il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.

10) La pronuncia di accoglimento e quella di rigetto della richiesta di revisione non sono impugnabili.

TITOLO II, RICORSI,

ART. 52 PRESENTAZIONE DEI RICORSI,

1. Sono legittimati, oltre agli arbitri, a richiedere al procuratore l'apertura di un procedimento disciplinare, le società affiliate, i dirigenti degli stessi, i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti. È, altresì, legittimato a proporre ricorso d'ufficio il procuratore federale. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati anche i portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione.

2. La rinuncia al ricorso o il ritiro di un atto non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, nonché per le impugnazioni del procuratore federale.

ART. 53 TASSE

1. Le tasse per il ricorso sono fissate dal consiglio federale. Il ricorso del procuratore federale non é soggetto a tassazione.
2. In caso di accoglimento del ricorso, anche parziale, la tassa é restituita.
3. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate.
4. Il ricorso non accolto comporta l'incameramento della relativa tassa.
5. Il ricorso non accompagnato dalla tassa prescritta, ovvero accompagnato da tassa insufficiente, é dichiarato irricevibile, fatto salvo il diritto del procuratore federale di presentare un proprio ricorso basato su fatti indicati nel ricorso dichiarato irricevibile.
6. È fatto d'obbligo al ricorrente di indicare gli estremi del versamento della tassa nel contesto del ricorso.

ART. 54 MODALITÀ D'INOLTRO DEI RICORSI

I ricorsi possono essere inoltrati:

- per posta a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telegramma;
- a mezzo raccomandata a mano;

ART. -55 INOSSERVANZE PROCEDURALI

1. Gli organi della F.S.I. non tengono in alcuna considerazione ricorsi che non siano formulati con le modalità previsti dalle norme relative.
2. L'improcedibilità nell'esame, per violazione procedurale, per improponibilità e per irricevibilità; non comporta la restituzione della tassa fissata per il ricorso.

ART.56 RICORSO AVVERSO RISULTATO DI GARA

1. La commissione giustizia e disciplina è l'organo competente per l'esame dei ricorsi avverso ogni provvedimento - o decisione - strettamente attinente al risultato di una gara.
2. Il ricorso deve essere fondato su effettive e sostanziali irregolarità, tali da avere concretamente influito sul risultato finale della gara.
3. I Ricorsi possono essere presentati per le gare a squadre soltanto dalle società, le cui squadre hanno partecipato alla gara stessa, e per le gare individuali, dal tesserato interessato.
4. La decisione della commissione di giustizia e disciplina é impugnabile avanti la commissione giustizia e disciplina d'appello.

ART.57 MODALITA' PROCEDURALI DI RICORSI AVVERSO RISULTATO DI GARA

1. Il ricorso deve essere preannunciato telegraficamente, tramite facsimile, o tramite posta elettronica a pena di inammissibilità, alla commissione giustizia e disciplina, presso la segreteria degli organi di giustizia, ed alla controparte entro le 48 ore dal termine della gara.
2. Il ricorso deve essere spedito alla commissione giustizia e disciplina, con la ricevuta del versamento della prescritta tassa, ed alla eventuale parte contro interessata entro cinque giorni dall'effettuazione della gara con l'esclusione del giorno conclusivo della manifestazione. L'atto di cui sopra non può avere per oggetto fatti che investono decisioni di natura tecnica disciplinare adottate dai giudici-arbitri o giurie

durante la gara o che siano espressamente devolute all'esclusiva competenza dell'organo tecnico specifico.

3. Nel caso invece in cui la controparte intenda presentare delle controdeduzioni lo deve preannunciare alla commissione giustizia e disciplina entro 48 ore dal ricevimento del testo del ricorso e presentare le motivazioni entro i successivi tre giorni.

4. Le parti interessate devono fornire la prova, in caso di contestazione, del tempestivo adempimento delle predette modalità procedurali.

ART. 58 INADEMPIENZE

Il mancato inoltro della motivazione del ricorso ovvero la violazione di norme procedurali determinano l'improcedibilità nell'esame da parte della commissione giustizia e disciplina, con conseguente pagamento della tassa di cui all'art. 52.

ART. 59 PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si prescrivono in due anni.

2. Le infrazioni per illecito sportivo si prescrivono in cinque anni, le violazioni delle norme sportive antidoping, si prescrivono in otto anni.

3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente regolamento.

5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

6. Sono cause interruttive:

a) l'interrogatorio davanti al procuratore federale;

b) l'invito a presentarsi davanti al procuratore per rendere l'interrogatorio;

c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;

d) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

ART.60 AMNISTIA

1. L'amnistia può essere concessa dal consiglio federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. L'amnistia fa cessare anche le sanzioni accessorie.

2. Il consiglio federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia stessa.

3. In caso di giudizi in corso di svolgimento, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere per infrazioni coperte da amnistia.

4. In caso di amnistia restano impregiudicati gli effetti di quanto previsto dallo statuto del CONI.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART.61 INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, che non presuppone una condanna irrevocabile, e che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più breve. Non opera sul reato. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del consiglio federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
6. Restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti in quanto previsto dallo statuto del CONI.

ART. 62 GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il presidente federale. Deve essere preceduta da una sentenza irrevocabile di condanna e opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa. Non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato e per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente dopo che è stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
2. La grazia può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta.
3. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5. anni dall'adozione della sanzione definitiva.
4. Restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti in quanto previsto dallo Statuto del CONI.

ART. 63 RIABILITAZIONE

1. Il provvedimento di riabilitazione è emesso dalla commissione di giustizia e disciplina d'appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 43.13 dello Statuto della FSI. La commissione acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
2. La commissione si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la segreteria degli organi di giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata a.r.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

4. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la commissione di giustizia e disciplina d'appello su ricorso del procuratore federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia disposta dal giudice che commina la nuova condanna.

ART. 64 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della giunta nazionale.